

DREAM TEAM BOWLING ASD APS

Verbale Assemblea Straordinaria

In data 20 maggio 2025, alle ore 15:00, si è riunita, presso l'abitazione del Presidente dell'associazione Della Giustina Alessandro - via San Michele 32/a - Polinago (MO) -, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione DREAM TEAM BOWLING ASD APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifica Statuto per adeguamento al RUNTS**
2. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti tutti i soci con diritto di voto in presenza o per delega.

Il Presidente Della Giustina Alessandro assume la presidenza e chiama la Segretaria Colombo Raffaella a verbalizzare la riunione.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta l'assemblea e passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Dopo aver spiegato i motivi che obbligano l'associazione a fare una revisione dello statuto a seguito di un rilievo del RUNTS sull'ultimo statuto depositato, passa alla lettura del nuovo Statuto, soffermandosi sui punti e articoli che sono stati modificati e/o aggiunti ed in particolare sull'art. 1 punto 2 e art. 1 punto 6 relativi rispettivamente agli obblighi in caso di modifica di denominazione sociale e in caso di modifica di sede legale : è richiesta sempre l'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci ad eccezione del caso in cui la modifica della sede legale sia all'interno di uno stesso comune per la quale è sufficiente l'approvazione dell'assemblea ordinaria. Il Presidente illustra poi l'art 19 relativo agli obblighi di comunicazione delle modifiche degli organi sociali ai vari organismi ai quali l'associazione è iscritta, compreso il RUNTS.

Al termine della lettura il Presidente richiede la votazione per confermare e deliberare il nuovo Statuto. L'Assemblea all'unanimità approva e delibera.

Il Presidente alle ore 16:30, rilevato che è stato trattato l'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data

Polinago, 20/05/2025



Il Presidente
Della Giustina Alessandro

Il Segretario
Colombo Raffaella

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.



Very respectfully,
[Signature]
Secretary

DREAM TEAM BOWLING ASD APS
Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata: DREAM TEAM BOWLING ASD APS
2. La denominazione sociale può essere modificata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci e comporta modifica statutaria. La variazione della denominazione deve essere comunicata agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali l'associazione è iscritta.
3. L'associazione potrà, inoltre iscriversi, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle norme in materia, nel registro nazionale CONI delle ASD e SSD. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera dell'Organo di amministrazione.
4. Essa ha sede legale nel comune di Formigine Via Giardini Sud n. 118.
5. L'assemblea e l'Organo di amministrazione potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
6. È data facoltà all'organo di amministrazione di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea degli associati. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria nel caso avvenga nell'ambito dello stesso comune, ma l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
7. La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione approvata dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme attuative, delle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2. Esso sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa,
4. Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Finalità e Attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, anche indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana e ai suoi corpi intermedi, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione. È impegno dell'associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.
3. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attività di interesse generale nei seguenti settori: a). i), k), t) e w) di cui art. 5 dlgs 117_17:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive nell'ordinamento sportivo/ricreativo/motorio;

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP ed anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento per lo Sport;
- praticare e propagandare costantemente l'attività sportiva rivolta a persone con abilità differenti e non, di ogni sesso, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo;
- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- indire e/o organizzare manifestazioni e gare, nel rispetto delle norme e disposizioni del CONI nonché degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione sia affiliata;
- partecipare a gare, tornei, campionati;
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del bowling;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del bowling;
- organizzare viaggi, soggiorni e trasferte degli associati e loro familiari per promuovere l'inclusione e le relazioni dei ragazzi disabili in realtà anche diverse da quelle sportive;
- favorire il raggiungimento delle autonomie sociali, lavorative ed abitative per le persone con abilità differenti, facendo così crescere l'autostima e la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità;
- favorire progetti sperimentali di convivenza, coabitazione e conoscenza tra persone con abilità differenti e altri giovani in uno scambio di relazioni efficaci.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'associazione si potrà attivare mediante:

- proposta costante dello sport alle persone di ogni sesso, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.
- affiliazione alla FISBB (Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling) per la pratica dello sport del Bowling;

Adesione

Colombo Raffaella

- adesione al programma Special Olympics Italia con partecipazione alle gare indette a livello regionale, nazionale ed internazionale ed organizzazione gare e tornei con l'autorizzazione e secondo le regole definite nel programma SOI;
- collaborazione con enti locali, scuole, servizi sanitari, anche attraverso la sottoscrizione di accordi, patti e convenzioni aventi ad oggetto l'attività sportiva adattata rivolta a persone con abilità differenti;
- sperimentazione progetti di collaborazione sportiva per le persone con abilità differenti e non;
- facilitazione alla conoscenza tra persone con abilità differenti e giovani che mettano a disposizione il loro saper fare, il loro tempo e le loro capacità in uno scambio di relazioni attraverso progetti specifici di avviamento allo sport;
- allacciamento rapporti con altre associazioni, parrocchie, centri sociali allo scopo di sperimentare progetti di collaborazione ed inserire nel contesto sociale del territorio di riferimento le persone con abilità differenti;
- stipula accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio dell'attività sportiva;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- promozione di tutte le attività ritenute necessarie per l'ottenimento delle proprie finalità istituzionali tra cui l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo degli associati e loro familiari e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività;
- reperimento di spazi ed impianti, anche tramite convenzione con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e mantenimento rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, anche a carattere commerciale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.
5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
6. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro

autonomo o dipendente nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Art.4

(Riconoscimento a fini sportivi e certificazione)

1. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli Organismi affilianti. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
2. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento per lo Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo
3. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21
4. L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

ART. 5

(Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
2. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle



Colombo Polzella

associazioni di promozione sociale. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un associato espressamente delegato.

4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea degli associati.
6. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
7. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - votare in assemblea se iscritti all'associazione al momento della data dell'assemblea e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
3. Hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

4. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'esclusione degli associati è deliberata dall'assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato per:
 - mancato versamento della quota associativa per un anno.
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari.
4. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione

- Presidente
- Organo di controllo

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali o Discipline Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.
4. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri degli organi potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Verificandosi i presupposti della video conferenza, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario dell'adunata.

ART. 10

(L'Assemblea degli associati)

1. L'assemblea è l'organo sovrano, può essere ordinaria e straordinaria ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. E' convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino la opportunità. Può essere convocata in presenza e/o in videoconferenza purché nel verbale vengano indicati i soci che hanno partecipato con modalità a distanza.
5. E' convocata mediante avviso scritto a mezzo lettera, fax, e-mail, da inviare al recapito/indirizzo mail risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e

contenente la data della riunione, l'orario, la modalità - in presenza e/o in videoconferenza - il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

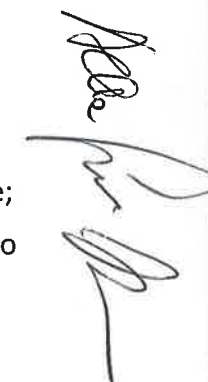
L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega o in video conferenza e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega o in videoconferenza.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti,



Colombo Raffaele

3. E' ammessa la partecipazione in videoconferenza e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. E' ammessa la partecipazione in videoconferenza e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto deliberato dall'Organo di amministrazione, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Alta ineleggibilità si applica l'articolo 2382 del codice civile, mentre al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
8. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,

- attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
 - disciplina l'ammissione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea, a maggioranza dei presenti, assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Colombo Raffaella

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18

(Decadenza degli Organi associativi)

I titolari degli Organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 19

(Obblighi di comunicazione)

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. La variazione degli organi sociali deve essere altresì comunicata agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali l'associazione è iscritta. Rispetto al Runts tale variazione è oggetto di istanza di variazione nei termini previsti dal CTS.

Art. 20
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede operativa dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- sponsorizzazioni
- eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive o di altri Enti;
- premi e trofei vinti
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali



Colombo
Pellegrino

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste,

ART. 23

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

1. L'Associazione può avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive oltre che di volontari anche di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto e nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione,

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altra associazione con analoga finalità sportiva - secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e dall'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.
2. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 31

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali,
3. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 32

(Norma transitoria)

Il presente statuto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

FORMIGINE, 20/05/2025

Il Presidente Della Giustina Alessandro

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato Il 22/05/2025

al n° 1083 Serie 3

Costiposti € /

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

C. Ciccarone



Segretario Colombo Raffaella

Alessandro Giustina

Colombo Raffaella

1000

AGRICULTURE
CULTURE
CULTURE



1000